

del 7.50%;

2) N° 30 annualità liquidate con il Decreto N° 8343 del Provveditore delle OO. PP. per la Campagna del 13 giugno 1932, registrato alla Corte dei Conti il 7 luglio 1932 - annualità ammontanti a L. 65.857,20 in base al tasso del 7.50%.

Poiché i due decreti suddetti contenevano la riserva di riduzione del tasso, ai sensi del R. D. L. 31 dicembre 1931, e poiché era intervenuto il Decreto di S. E. il Capo del Governo 13 aprile 1932, che stabiliva nella misura del 7.25% il tasso da adottarsi per la determinazione delle annualità statali per l'anno 1932, questo Istituto calcolava l'ammontare delle suddette annualità in base al saggio del 7.25% e capitalizzava al saggio contrattuale, anche del 7.25%, le annualità rideterminate.

Con il decreto di S. E. il Capo del Governo doveva, si infatti ritenere svolta la riserva contenuta dai due decreti sopra elencati in riguardo al tasso d'interesse.

Senonché, come è già noto all'On. Consiglio, intervenuto il R. D. L. 22 ottobre 1932, che riduceva al 6.50% il saggio d'interesse da adottarsi per la determinazione di tutte le annualità statali, il